



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1119 del 05 luglio 2013**

Schema di accordo per il riuso a titolo gratuito non esclusivo del software Federa

tra

la Regione Emilia-Romagna, (di seguito denominata “RER o “Amministrazione concedente), codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore generale della Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica

Lepida S.p.A., codice fiscale \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sè, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sistemi Informativi, d’ora in poi denominata ‘Amministrazione utilizzatrice’

congiuntamente indicati “le Parti”

Premesso che:

- l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai

programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riutilizzo previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000”;

- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 159;

- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;

Considerato che:

- la realizzazione del programma applicativo, denominato FedERa, è stata richiesta, commissionata e finanziata dall'Amministrazione concedente a Lepida S.p.A., società in house providing a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Regione Emilia-Romagna e costituita per lo svolgimento di servizi di interesse regionale e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali individuate dalla legge Regionale n. 11/2004 e s.m.;

- il programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell'Amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;

- la Regione Emilia-Romagna ritiene strategico, nel settore della Tecnologia dell'Informazione, stimolare la creazione di economie di scala e vede nella condivisione della conoscenza del software e nella gestione condivisa gli strumenti in grado di garantire il raggiungimento di questo risultato;

- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze dei sistemi applicativi sviluppati da altre Pubbliche Amministrazioni, l'Amministrazione utilizzatrice ha richiesto all'Amministrazione concedente di prendere visione di detto programma;

- l'Amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso all'Amministrazione concedente una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare detto programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle necessarie personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il programma in parola;

- l'Amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Oggetto

L'Amministrazione concedente concede all'Amministrazione utilizzatrice, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il programma applicativo denominato FedERa fruendo del codice in formato sorgente completo della relativa documentazione agli atti della Direzione Sistemi Informativi.

Salvo quanto pattuito nel presente accordo, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del programma rimangono in via esclusiva in capo all'Amministrazione concedente.

Con il presente accordo le Amministrazioni partecipanti al riuso di FedERa si impegnano altresì a costituire un tavolo tecnico volto a definire il modello tecnico organizzativo per consentire il mutuo riconoscimento delle identità digitali rilasciate all'interno delle federazioni e a concordare eventualmente le modalità di adozione e formalizzazione dello stesso in contesti territoriali più ampi.

#### Art. 2 Consegna ed installazione dei codici

Il programma in formato sorgente e la relativa documentazione verranno consegnati all'Amministrazione utilizzatrice in formato elettronico con la firma del presente atto.

Il programma sarà installato a cura e spese dell'amministrazione utilizzatrice.

#### Art. 3 Brevetti, diritti d'autore, proprietà intellettuale

L'Amministrazione concedente garantisce che il programma, sviluppato da Lepida S.p.A., ed i relativi codici sorgente sono propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto l'Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'Amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma da essa sviluppato.

Analogamente, l'Amministrazione utilizzatrice manleva e tiene indenne le altre Amministrazioni partecipanti al riuso da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio italiani e stranieri sulle funzionalità da lei sviluppate.

L'Amministrazione utilizzatrice prende atto che il programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

L'Amministrazione utilizzatrice prende altresì atto che nelle nuove versioni del programma applicativo FedERa dovrà sempre essere presente il riferimento al riuso del sistema relativo al progetto FedERa di Lepida S.p.A. – Regione Emilia-Romagna.

#### Art. 4 Responsabilità

L'Amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di ben conoscere il programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali e di ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programma e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono necessarie.

L'Amministrazione utilizzatrice solleva l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni – diretti e indiretti, materiali e immateriali – che la stessa Amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi operati dalla stessa amministrazione utilizzatrice, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 5 Governance dell'aggiornamento e manutenzione del programma

Qualora il codice del programma applicativo sia perfezionato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle parti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche saranno concesse in riuso alle altre parti ai sensi e per gli effetti del presente Accordo.

In particolare le parti si impegnano a sviluppare modifiche condividendo il codice.

Le Amministrazioni partecipanti al riuso concordano di mantenere una sola release ufficiale condivisa del programma, con l'obiettivo di beneficiare mutualmente dei rispettivi investimenti nella manutenzione correttiva ed evolutiva del software. Le nuove versioni e le eventuali manutenzioni correttive ed evolutive del programma devono essere progettate e realizzate partendo dalla versione condivisa del codice. Le parti, attraverso questo Accordo, hanno diritto di accedere al software, gestito secondo le modalità descritte dall'articolo 6.

Le decisioni comuni sull'evoluzione del progetto saranno stabilite da un Tavolo per la condivisione delle modifiche, delle manutenzioni correttive ed evolutive e degli aspetti comuni di gestione. Ciascuna delle parti designerà un referente tecnico che parteciperà a tale Tavolo.

Le parti, attraverso questo Accordo, hanno diritto di accedere al software condiviso, gestito secondo le modalità descritte all'articolo 6.

L'Amministrazione concedente riconosce all'Amministrazione utilizzatrice la facoltà di poter modificare, a proprie cure e spese, le funzionalità dei programmi applicativi oggetto del presente accordo. Qualora il programma modificato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in termini di originalità ed innovatività, l'Amministrazione utilizzatrice sarà titolare esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico.

L'Amministrazione utilizzatrice, in condivisione con l'amministrazione concedente, potrà, nell'ottica delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi struttura e contenuti analoghi al presente, con particolare riferimento all'unicità dei Tavoli richiamati all'art. 1 ed al comma 4 presente articolo ed alla modalità di gestione all'articolo 6.

Art. 6 Modalità di gestione del software

Lepida Spa metterà a disposizione il codice sorgente e la possibilità di accedervi attraverso un sistema di *revision control* e *versioning* (ad esempio Apache Subversion). Ognuna delle parti potrà effettuare modifiche sul software; tali modifiche saranno condivise presso il Tavolo descritto all'articolo 5, solo dopo il superamento dei collaudi. Dovrà essere resa disponibile la documentazione dell'effettuazione e del superamento del piano di collaudo a carico dell'Amministrazione che ha realizzato la modifica.

Art. 7 Help desk

Le anomalie riscontrate dalle parti saranno condivise attraverso un apposito sistema di bug-tracking messo a disposizione da Lepida S.p.A., al fine di razionalizzare e coordinare gli sviluppi delle parti secondo un processo individuato dal Tavolo definito dall'articolo 5.

L'impossibilità di gestire un unico punto di contatto condiviso implica che l'help desk di I° livello sia gestito autonomamente da ogni singola Amministrazione. Nel caso in cui il problema richieda l'intervento di un help desk di II° livello, la richiesta dovrà essere inoltrata alla struttura competente della medesima Amministrazione. Analogamente questo dovrà avvenire per l'inoltro della segnalazione alla manutenzione

correttiva. I ticket e le soluzioni correttive sviluppate dai singoli soggetti dovranno essere condivise con gli altri soggetti aderenti tramite apposito strumento telematico, condiviso nell'ambito del Tavolo.

Art. 8 Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi il codice sorgente, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Data

Per Regione Emilia-Romagna

Il Dirigente

---

Per Regione del Veneto

Il Dirigente Regionale della Direzione Sistemi Informativi

---

Per Lepida S.p.a.

Il Direttore Generale

---